Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0531(COD)

23.2.2026

EMENDAMENTI
270 - 440

Progetto di relazione
Dimitris Tsiodras, Piotr Müller
(PE782.180v01-00)

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici

Proposta di regolamento
(COM(2025)0531 – C9-0424/2023 – 2025/0531(COD))

Emendamento 270
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo ***e*** contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono o*** contatto digitale dei fornitori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con il regolamento riveduto relativo ai detergenti e ai tensioattivi mantenendo la flessibilità nelle opzioni di contatto dei fornitori. Consentendo l'uso di un numero di telefono sulle etichette e mantenendo volontaria l'indicazione di contatti digitali si evitano oneri sproporzionati, in particolare per le PMI, garantendo al contempo una comunicazione efficace per i consumatori e le autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 271
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo ***e*** contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono o*** contatto digitale dei fornitori;

Or. en

Motivazione

Consentendo ai fornitori di indicare un numero di telefono sulle etichette dei prodotti e mantenendo volontaria l'indicazione di un contatto digitale si evita l'imposizione di oneri superflui o sproporzionati, in particolare per gli operatori minori. Al tempo stesso, si mantengono canali di comunicazione efficaci e affidabili per i consumatori e le autorità di contrasto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi normativi senza compromettere

l'accessibilità o creare oneri amministrativi evitabili a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 272
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il contatto digitale del fornitore della miscela.;	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il contatto digitale del fornitore ***o dei fornitori*** della miscela ***e/o il numero di telefono, a meno che tale numero di telefono non sia immediatamente disponibile tramite il contatto digitale***. ***L'inclusione o la modifica del contatto digitale può essere attuata senza indebito ritardo oppure in linea con i normali cicli di aggiornamento delle etichette del fornitore.***

Or. en

Emendamento 273
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo ***e*** il contatto digitale ***del fornitore*** della miscela.	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo**,** il contatto digitale ***dei fornitori*** della miscela ***o il numero di telefono, a meno che tale***

	numero di telefono non sia immediatamente disponibile tramite il contatto digitale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si allinea con il regolamento riveduto relativo ai detergenti e ai tensioattivi mantenendo la flessibilità nei recapiti dei fornitori. Consente di lasciare l'indicazione di un numero di telefono sulle etichette e di mantenere volontaria l'apposizione del contatto digitale, evitando in tal modo obblighi sproporzionati, in particolare per le PMI. Al tempo stesso, garantisce che i consumatori e le autorità abbiano a disposizione canali di comunicazione efficaci, sostenendo la trasparenza e l'applicazione delle norme ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 senza inutili oneri amministrativi.

Emendamento 274
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo ***e*** il contatto digitale ***del fornitore*** della miscela.	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo**,** il contatto digitale ***dei fornitori*** della miscela ***o il numero di telefono, a meno che tale numero di telefono non sia immediatamente disponibile tramite il contatto digitale***.

Or. en

Emendamento 275
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo ***e*** il contatto digitale ***del fornitore*** della miscela.	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo**,** il contatto digitale ***dei fornitori*** della miscela ***o il numero di telefono, a meno che tale numero di telefono non sia immediatamente disponibile tramite il contatto digitale***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con il regolamento riveduto relativo ai detergenti e ai tensioattivi mantenendo la flessibilità nelle opzioni di contatto dei fornitori. Consentendo l'uso di un numero di telefono sulle etichette e mantenendo volontaria l'indicazione di contatti digitali si evitano oneri sproporzionati, in particolare per le PMI, garantendo al contempo una comunicazione efficace per i consumatori e le autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 276
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il contatto digitale del fornitore della miscela.	L'etichetta deve comprendere anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo***, il numero di telefono*** e il contatto digitale del fornitore della miscela.

Or. en

Emendamento 277
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il contatto digitale ***del fornitore*** della miscela.	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il contatto digitale ***o il numero di telefono dei fornitori*** della miscela.

Or. en

Emendamento 278
Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le seguenti informazioni, in particolare per motivi di salute e sicurezza pubblica, sono indicate esclusivamente sull'etichetta fisica come informazioni supplementari: a) istruzioni per l'uso; b) dosi raccomandate per l'applicazione e informazioni sul dosaggio; c) condizioni di conservazione; d) indicazioni di pericolo e consigli di prudenza; e) misure di primo soccorso; f) qualsiasi altra informazione essenziale per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui alle lettere da a) a c) rientrano nell'ambito di applicazione delle informazioni supplementari da inserire nell'etichetta come definite dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono essenziali per l'uso sicuro, motivo per cui è necessaria

l'accessibilità fisica.

Emendamento 279
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.	2. ***Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti dell'articolo 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato,*** gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.

Or. en

Emendamento 280
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli elementi*** dell'etichetta ***di cui all'articolo 17, paragrafo 1,*** possono essere ***ridotti*** conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.	2. ***Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti dell'articolo 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati***

membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, le informazioni dell'etichetta possono essere ***ridotte*** conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.

Or. en

Emendamento 281
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.	2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2. ***Per gli imballaggi che non superano i 100 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.4.***

Or. en

Emendamento 282
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui	2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui

all'allegato I, punto ***1.5.2***.

all'allegato I, punto ***1.5.2.4***.

Or. en

Emendamento 283
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 6, l'etichettatura dei contenitori tecnici che sono parte integrante di un sistema di apparecchiature può includere elementi dell'etichetta ridotti, conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una disposizione specifica per gli imballaggi fino a 75 ml, che consente la riduzione degli elementi dell'etichetta in linea con il punto 1.5.2.4 dell'allegato I, così da garantire la proporzionalità per gli imballaggi di piccole dimensioni. Il nuovo paragrafo 2 bis estende tale deroga ai contenitori tecnici integrati nelle apparecchiature, come le cartucce per stampanti a getto d'inchiostro fino a 150 ml, in cui sull'imballaggio esterno sono indicate informazioni complete in relazione a classificazione, etichettatura e imballaggio. A causa di vincoli di progettazione, le etichette, pieghevoli o meno, non possono essere applicate alle cartucce senza interferire con il loro inserimento o funzionamento.

Emendamento 284
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per gli imballaggi nei quali i contenuti non superano i 10 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.4.

Or. en

Emendamento 285
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per gli imballaggi fino a 10 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.4.

Or. en

Emendamento 286
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per gli imballaggi fino a 75 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui

all'allegato I, punto 1.5.2.4.

Or. en

Emendamento 287
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 6, per l'etichettatura dei contenitori tecnici che sono parte integrante di un sistema di apparecchiature, e laddove esistano vincoli tecnici che limitino la superficie a disposizione per l'etichettatura, gli elementi dell'etichetta possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis.

Or. en

Emendamento 288
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti	

l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo."

Or. en

Motivazione

La fissazione di un termine massimo di sei mesi per gli aggiornamenti delle etichette a seguito di modifiche della classificazione è fondamentale per la protezione dei consumatori e tale termine non può essere prorogato senza dare origine a rischi significativi per la sicurezza. Quando una sostanza o miscela riceve una nuova classificazione di pericolo o una classificazione più rigorosa, ciò significa che sono stati scoperti o confermati di recente rischi per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. Ogni giorno in cui consumatori, lavoratori e utilizzatori finali interagiscono con prodotti etichettati in modo improprio determina una potenziale esposizione a rischi comunicati inadeguatamente.

Emendamento 289
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che	

l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo."

Or. en

Emendamento 290
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In caso di modifica riguardante la classificazione*** o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25***, il fornitore*** di tale sostanza o miscela ***assicura*** che l'etichetta sia aggiornata ***senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo***.	1. ***Entro il 15 gennaio di ogni anno, l'agenzia compila e pubblica un elenco delle modifiche riguardanti l'autoclassificazione*** o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25***. I fornitori*** di tale sostanza o miscela ***assicurano*** che l'etichetta sia aggiornata ***al più tardi entro il 15 luglio dell'anno successivo. I fornitori hanno la possibilità di applicare le autoclassificazioni nuove o aggiornate e di adattare l'etichettatura di conseguenza, su base volontaria prima della data summenzionata, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiante, nonché di fornire ai fornitori flessibilità sufficiente***.

Or. en

Motivazione

The current system of updating labels in case of new hazard classes or more severe classifications based on self-classification follows an archaic linear chain of communication

from one supplier to another. That is not appropriate in 21st century. This is particularly problematic as supply chains can easily involve three or more actors. The delays created by such communication from one to another defeat the purpose of timely communication of the new or more severe classifications and do not serve anyone. This is made worse by the EC proposal to delete the clear maximum time per supplier for the update. Requiring updates "without undue delay" creates major problems for enforcement (the meaning is unclear and is likely to be applied differently in different Member States), leading to an unlevel playing field. Instead, a system should be created in analogy to what is applicable in case of harmonised classifications. Every year, the EC adopts the new harmonised classifications based on the RAC opinions of the penultimate year. The new classifications are then applicable 18 months after their entry into force for all suppliers. A similar approach should be established for relevant changes in self-classification. Instead of each individual self-classification triggering a supplier after supplier update requirement, all relevant changes in self-classification in one calendar year should be grouped by the ECHA into one document at the beginning of the next calendar year. All suppliers should then have 18 months to update their label. Annual grouping of such updates with a clear periodicity for all suppliers would truly simplify issues, instead of unclear periods that can be triggered at any moment and that are virtually impossible to enforce in light of the complexities of supply chains. And it would leave ample time for suppliers for the update.

Emendamento 291
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.	1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo ***e in ogni caso entro 24 mesi per ogni attore nella catena di approvvigionamento e pianificata in modo sequenziale*** dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.

Or. en

Emendamento 292
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.	1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo ***e in ogni caso entro 18 mesi per ogni attore nella catena di approvvigionamento e pianificata in modo sequenziale*** dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.

Or. en

Motivazione

Le modifiche della classificazione richiedono tempo sufficiente affinché possano essere tradotte in etichette conformi. La sola riprogettazione della bozza grafica dell'etichetta può richiedere fino a 12 mesi, oltre al tempo necessario per la generazione o la riformulazione dei dati. Consentire agli aggiornamenti di allinearsi ai cicli di produzione esistenti e prevedere un chiaro periodo di aggiornamento di 18 mesi, garantendo un'applicazione graduale lungo tutta la catena di approvvigionamento, rispecchierebbe in maniera migliore le realtà operative ed eviterebbe di generare perturbazioni inutili.

Emendamento 293
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.	1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo ***e in ogni caso entro 24 mesi per ogni attore nella catena di approvvigionamento e pianificata in modo sequenziale*** dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.

Or. en

Emendamento 294
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza	1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia

indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.	aggiornata senza indebito ritardo ***e in ogni caso entro nove mesi*** dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.

Or. en

Emendamento 295
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili."	

Or. en

Motivazione

Mantenere in vigore prescrizioni obbligatorie per le caratteristiche dell'etichetta, tra cui il colore di sfondo, la spaziatura delle linee, l'utilizzo di un unico insieme di caratteri e la spaziatura delle lettere, è essenziale per garantire l'uniformità, la leggibilità e un'efficace comunicazione dei pericoli in tutti i prodotti chimici. Le prescrizioni di formattazione standardizzate garantiscono la leggibilità delle informazioni sulla sicurezza, indipendentemente dalle preferenze di progettazione del produttore.

Emendamento 296
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili."	

Or. en

Emendamento 297
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili.;	

Or. en

Motivazione

L'unico scopo della modifica del presente paragrafo da parte della Commissione è quello di sopprimere le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'allegato I, punto 1.2.1.5, il che non è opportuno. L'allegato dovrebbe essere mantenuto non solo al fine di stabilire criteri

generali di leggibilità, come assicurato anche dal relatore e dal Consiglio, ma anche di garantire requisiti chiari per quanto riguarda la spaziatura delle linee (in generale) e la dimensione minima dei caratteri per la comunicazione B2C. È pertanto opportuno eliminare la sostituzione da parte della Commissione del presente paragrafo, intesa a sopprimere l'allegato I, punto 1.2.1.5.

Emendamento 298
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili.	3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili ***al momento dell'acquisto e durante l'utilizzo del prodotto. Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.5***.

Or. en

Emendamento 299
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente	3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente

leggibili.	leggibili. ***Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.***

Or. en

Emendamento 300
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 36, paragrafo 1, le lettere da e) a j) sono soppresse;

Or. en

Motivazione

Questo articolo non dovrebbe elencare le classi di pericolo che sono discusse solo ora a livello del GHS delle Nazioni Unite. Al fine di garantire l'armonizzazione globale, è prematuro includerle per stabilire le priorità a livello dell'UE prima della loro adozione a livello delle Nazioni Unite.

Emendamento 301

Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato di valutazione dei rischi dell'agenzia, istituito in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. L'agenzia comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione.	4. Il comitato di valutazione dei rischi dell'agenzia, istituito in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. ***Tale parere tiene conto della proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2, dell'opinione delle parti interessate e delle pertinenti informazioni scientifiche fornite all'agenzia fino all'adozione del parere del comitato per la valutazione dei rischi.*** L'agenzia comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione ***che, sulla base delle informazioni ricevute, decide e giustifica l'appropriatezza dell'inserimento della voce proposta nell'allegato VI del presente regolamento e/o l'eventuale necessità di modificarla ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5***.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi nuovo dato scientifico emerso durante il processo di classificazione armonizzato, anche dopo la consultazione pubblica dell'ECHA, dovrebbe essere valutato dal comitato di valutazione dei rischi prima che la classificazione sia inclusa nell'allegato VI del regolamento CLP.

Emendamento 302
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) all'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Quando ritiene che l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza in questione sia appropriata, la Commissione ***adotta*** senza indebito ritardo, e preferibilmente prima della fine dell'anno civile successivo alla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi della classificazione e dell'etichetta e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.	5. Quando ritiene che l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza in questione sia appropriata, la Commissione ***può adottare*** senza indebito ritardo, e preferibilmente prima della fine dell'anno civile successivo alla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi della classificazione e dell'etichetta e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3. ***Se decide di non adottare un atto delegato o se l'atto delegato non tiene conto dei pareri o di parti specifiche dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi per una sostanza, una classificazione e/o i limiti di concentrazione specifici, i fattori M o i limiti di tossicità acuta o modifica la voce aggiungendo note specifiche, la Commissione fornisce una spiegazione dettagliata delle motivazioni alla base di tali differenze.***
Qualora, in caso di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di sostanze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.	

Or. en

Motivazione

Ove giustificato, la Commissione dovrebbe poter astenersi dall'adottare le classificazione armonizzate di pericolo o discostarsi dai pareri del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA. Tale flessibilità consentirebbe di prendere in considerazione gli impatti a valle, compresi gli effetti sugli usi delle sostanze. Una discrezionalità analoga esiste già nell'ambito delle restrizioni stabilite nel regolamento REACH e della legislazione farmaceutica dell'UE.

Emendamento 303
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 37 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) all'articolo 37, il paragrafo 7 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Il GHS (Globally Harmonised System, sistema mondiale armonizzato) delle Nazioni Unite è un sistema riconosciuto a livello internazionale per armonizzare i criteri di pericolo a livello globale. Il regolamento CLP implementa i principi del GHS delle Nazioni Unite a livello dell'UE; ciononostante, in tale regolamento nel 2023 sono stati inseriti criteri per nuove classi di pericolo. Dato che tali criteri non sono ancora stati adottati a livello delle Nazioni Unite, ma soltanto discussi, è opportuno eliminarli dal regolamento CLP.

Emendamento 304
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) g) se del caso e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione, il motivo della divergenza

dalla classificazione più rigorosa per classe di pericolo inclusa nell'inventario di cui all'articolo 42-

Or. en

Motivazione

Se possibile e sulla base delle migliori evidenze scientifiche a disposizione (ad esempio identità della sostanza, impurità, disponibilità di dati), è opportuno che le (auto)classificazioni divergenti siano giustificate.

Emendamento 305
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quinquies) h) se del caso e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, il motivo dell'introduzione di una classificazione più rigorosa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell'inventario di cui all'articolo 42.

Or. en

Motivazione

Se possibile e sulla base delle migliori evidenze scientifiche a disposizione (ad esempio identità della sostanza, impurità, disponibilità di dati), è opportuno che le (auto)classificazioni divergenti siano giustificate.

Emendamento 306
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto." ***Inoltre qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico presentata in forma grafica per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, include almeno uno degli elementi seguenti:*** ***a) i pittogrammi di pericolo applicabili;*** ***b) le avvertenze pertinenti conformemente all'articolo 20.***

Or. en

Emendamento 307
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Jeannette Baljeu, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità ***rivolta al pubblico*** per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***reca la*** frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***può essere diffusa soltanto qualora includa almeno uno degli elementi seguenti:*** ***a) i pittogrammi di pericolo applicabili;*** ***b) le avvertenze pertinenti conformemente all'articolo 20, seguite dalla*** frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a prevenire la diffusione di pubblicità ingannevole che presenti esclusivamente gli effetti delle sostanze chimiche, ma non i pittogrammi di pericolo e le avvertenze pertinenti, il che può essere decisivo per gli acquirenti, i quali dovrebbero essere in grado di prendere una decisione informata.

Emendamento 308
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità ***rivolta al pubblico*** per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***reca la frase***: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***presenta, se del caso, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze. Qualsiasi pubblicità per tale sostanza o miscela destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura***: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."

Or. en

Motivazione

La pubblicità mira a promuovere l'acquisto di un prodotto. Non è opportuno sopprimere tutte le etichette di pericolo qualora sostanze o miscele siano classificate come pericolose. La pubblicità, sia per i professionisti che per il pubblico, dovrebbe sempre includere i pittogrammi di pericolo e le avvertenze. Aggiungere la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto" è accettabile solo nel caso in cui la pubblicità sia rivolta al pubblico.

Emendamento 309
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'***uso*** leggere sempre l'etichetta e le informazioni ***sul prodotto***."	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***che consente al pubblico di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell'etichetta,*** reca la frase: "Prima dell'***acquisto*** leggere sempre l'etichetta e le informazioni ***sui pericoli***."

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione generale, come previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, si è dimostrata efficace nel caso in cui gli elementi dell'etichetta non siano disponibili al momento dell'acquisto. La frase "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto" deve essere riportata senza modifiche. Le vendite online dovrebbero essere escluse in quanto le informazioni sulla sicurezza e sull'etichettatura sono già chiaramente disponibili sui siti web e gli elenchi fungono da strumenti volti a facilitare le transazioni, piuttosto che la pubblicità.

Emendamento 310
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità ***rivolta al pubblico*** per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le	1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***presenta, se del caso, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze e*** reca la frase:

informazioni sul prodotto."	"Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. ***Consultare le informazioni dettagliate sui pericoli presso il punto di vendita***.".

Or. en

Motivazione

Affinché non sia caotica o impraticabile, pur rimanendo informativa per avvisare i potenziali utilizzatori in merito alla pericolosità del prodotto prima dell'acquisto, la pubblicità dovrebbe includere almeno elementi che forniscano un riconoscimento visivo immediato della natura e della gravità del pericolo esistente, vale a dire pittogrammi di pericolo e avvertenze; inoltre, la pubblicità deve invitare i clienti a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Emendamento 311
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, ***presenta i pittogrammi di pericolo e le avvertenze e*** reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."

Or. en

Emendamento 312
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."***, alla quale non è consentito apportare alcuna modifica***.

Or. en

Emendamento 313
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."***, senza alcuna modifica***.

Or. en

Emendamento 314
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le comunicazioni di vendita online sono esentate da tali requisiti. Il primo comma non si applica alla pubblicità rivolta agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, a condizione che la pubblicità non sia rivolta ai consumatori.

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione generale, come previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, si è dimostrata efficace nel caso in cui gli elementi dell'etichetta non siano disponibili al momento dell'acquisto. La frase "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto" deve essere riportata senza modifiche. Le vendite online dovrebbero essere escluse in quanto le informazioni sulla sicurezza e sull'etichettatura sono già chiaramente disponibili sui siti web e gli elenchi fungono da strumenti volti a facilitare le transazioni, piuttosto che la pubblicità.

Emendamento 315
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le comunicazioni di vendita online sono esentate da tali requisiti. Il primo comma non si applica alla pubblicità rivolta agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, a condizione che la pubblicità non sia rivolta ai consumatori.

Or. en

Emendamento 316

Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1– comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma non si applica alla pubblicità rivolta agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, a condizione che la pubblicità non sia rivolta ai consumatori.

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione generale, come previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, si è dimostrata efficace nel caso in cui gli elementi dell'etichetta non siano disponibili al momento dell'acquisto. La frase "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto" deve essere riportata senza modifiche. Le vendite online dovrebbero essere escluse in quanto le informazioni sulla sicurezza e sull'etichettatura sono già chiaramente disponibili sui siti web e gli elenchi fungono da strumenti volti a facilitare le transazioni, piuttosto che la pubblicità.

Emendamento 317
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono autorizzate sull'etichetta o sull'imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.	2. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono autorizzate sull'etichetta o sull'imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all'articolo 25, paragrafo 4***. È vietato l'uso di asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva***

2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 318
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non ***contiene*** indicazioni che non sono autorizzate sull'etichetta o sull'imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.	2. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa ***può essere diffusa soltanto qualora*** non ***contenga*** indicazioni che non sono autorizzate sull'etichetta o sull'imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 319
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) l'articolo 48 bis è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 48 bis	
Offerte di vendita a distanza	
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli	

elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17."

Or. en

Motivazione

La distinzione tra pubblico e utilizzatore professionale è intrinsecamente ambigua e difficile da applicare nelle vendite a distanza. I mercati online, le piattaforme di e-commerce e i fornitori di servizi di vendita per corrispondenza non possono verificare efficacemente la posizione professionale degli acquirenti. Se le prescrizioni di etichettatura differiscono in base alla categoria di utilizzatori prevista, i fornitori potrebbero classificare strategicamente i prodotti pericolosi con la dicitura "solo per uso professionale" al fine di eludere le prescrizioni di etichettatura più rigorose per i consumatori, pur rendendo i prodotti facilmente accessibili ai consumatori in generale attraverso i canali online.

Emendamento 320
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***gli elementi dell'etichetta di cui*** all'articolo ***17***.	***1.*** Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile***:***
	a) il nome dei fornitori;
	b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
	c) se del caso, gli identificatori del prodotto specificati all'articolo ***18;***
	d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
	e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
	f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21.

	2. Il paragrafo 1 si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta è rivolta al pubblico o se consente al pubblico di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE.

Or. en

Emendamento 321
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***gli elementi dell'etichetta di cui*** all'articolo ***17***.	Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***quanto segue:***
	a) il nome dei fornitori;
	b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
	c) se del caso, gli identificatori del prodotto specificati all'articolo ***18;***
	d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
	e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
	f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21.
	Ciò si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele

destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta è rivolta al pubblico o se consente al pubblico di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica le informazioni che devono essere fornite in maniera chiara nelle offerte di vendita a distanza di sostanze o miscele pericolose messe a disposizione del pubblico. Garantire che le informazioni chiave sui pericoli siano disponibili prima dell'acquisto rafforza la protezione dei consumatori e il processo decisionale informato, mentre estendere tali prescrizioni ai prodotti professionali accessibili al pubblico ne impedisce l'elusione e garantisce una protezione coerente dei canali di vendita online.

Emendamento 322
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***gli elementi dell'etichetta di cui*** all'articolo ***17***.	***1.*** Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile***:***
	a) il nome dei fornitori;
	b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
	c) se del caso, gli identificatori del prodotto specificati all'articolo ***18; d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19; e) se del caso, le avvertenze conformemente***

	all'articolo 20;
	f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21.
	2. Il paragrafo 1 si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta è rivolta al pubblico o se consente al pubblico di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica quali informazioni sui pericoli devono essere indicate in maniera chiara nelle offerte di vendita a distanza quando le sostanze o le miscele pericolose sono messe a disposizione del pubblico. Esso impone che alcuni elementi chiave, quali gli identificatori del prodotto, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze e le indicazioni di pericolo, siano presentati prima dell'acquisto, a sostegno della protezione dei consumatori e delle decisioni informate online. L'estensione di tali norme ai prodotti professionali o industriali accessibili al pubblico ne impedisce l'elusione e garantisce una protezione coerente delle vendite online.

Emendamento 323
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***gli elementi dell'etichetta di cui*** all'articolo ***17***.	Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile ***quanto segue:***
	a) il nome del fornitore;
	b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo;

c) gli identificatori del prodotto pertinenti, conformemente all'articolo ***18;***

d) i pittogrammi di pericolo pertinenti, conformemente all'articolo 19;

e) le avvertenze pertinenti, conformemente all'articolo 20;

f) le indicazioni di pericolo pertinenti, conformemente all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 324
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali se l'offerta è resa disponibile su un sito web o un'applicazione mobile, a meno che tale sito web o applicazione mobile sia inaccessibile al pubblico e soltanto gli utilizzatori professionali possano effettuare acquisti.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che anche le offerte di vendita online rivolte agli utilizzatori professionali devono essere conformi all'articolo 17, qualora siano accessibili anche al pubblico.

Emendamento 325
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali se l'offerta è resa disponibile su un sito web o un'applicazione mobile, a meno che tale sito web o applicazione mobile sia inaccessibile al pubblico e soltanto gli utilizzatori professionali possano effettuare acquisti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che le garanzie per le vendite online rivolte al pubblico siano applicabili in ogni caso e mira ad evitare lacune qualora applicazioni mobili o siti web destinati ai professionisti siano utilizzati anche dal pubblico per l'acquisto di sostanze e miscele classificate.

Emendamento 326
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali, se l'offerta è resa disponibile su un sito web o un'applicazione mobile accessibili al pubblico e se consente a quest'ultimo di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE.

Or. en

Emendamento 327
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta è resa disponibile su un sito web o un'applicazione mobile.

Or. en

Emendamento 328
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Quando sostanze o miscele che rientrano in una classificazione armonizzata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare le sostanze CMR di categoria 1A, 1B o 2, gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti respiratori di categoria 1, sono messe in vendita ad utilizzatori professionali, le offerte di vendita a distanza presentano, prima dell'acquisto, informazioni chiare e visibili sulla loro classificazione di pericolo e sui rischi professionali.

La presentazione digitale di tali informazioni non sostituisce né indebolisce l'obbligo di garantire una classificazione e un'etichettatura armonizzate per tali sostanze.

Or. en

Emendamento 329
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) l'articolo 61 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:	
"8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2029."	
"9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il	

riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire 60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."

Or. en

Emendamento 330
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2029.	8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3***, all'articolo 31, paragrafo, 3 e all'allegato I, punto 1.2.1***, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2029.

Or. en

Emendamento 331
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze e miscele che sono	8. Le sostanze e miscele che sono

state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2029.	state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3***, all'articolo 31, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.2.1***, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2029.

Or. en

Motivazione

Mantenere in vigore prescrizioni obbligatorie per le caratteristiche dell'etichetta, tra cui il colore di sfondo, la spaziatura delle linee, l'utilizzo di un unico insieme di caratteri e la spaziatura delle lettere, è essenziale per garantire l'uniformità, la leggibilità e un'efficace comunicazione dei pericoli in tutti i prodotti chimici. Le prescrizioni di formattazione standardizzate garantiscono la leggibilità delle informazioni sulla sicurezza, indipendentemente dalle preferenze di progettazione del produttore.

Emendamento 332
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio ***2027*** sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2029***.	8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3***, all'articolo 31, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.2.1***, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio ***2028*** sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2030***.

Or. en

Motivazione

La proposta COM(2025)526 della Commissione prevede il rinvio di un anno di alcuni obblighi rispetto al regolamento (UE) 2024/2865. È necessario allinearsi a quanto proposto da tali disposizioni, in quanto l'estensione dell'articolo 18, paragrafo 3, a classi di pericolo aggiuntive aumenta significativamente la complessità della conformità. Risulta pertanto giustificato un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2030.

Emendamento 333
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2029***.	8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2030***.

Or. en

Emendamento 334
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2029***.	8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio ***2030***.

Or. en

Emendamento 335
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***60*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***72*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 336

Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***60*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 337
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul	9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul

mercato prima del [OP: inserire ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***60*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	mercato prima del [OP: inserire ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

La Commissione va oltre quanto concordato nel meccanismo di rinvio dei termini (COM(2025)526 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie), che si riflette già nei paragrafi 7 e 8 del presente articolo.

Emendamento 338
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***60*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	9. Sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, applicabili al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento] e immesse sul mercato prima del [OP: inserire ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] non sono tenute ad essere etichettate conformemente al presente regolamento modificato da [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento] fino al [OP: inserire ***72*** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 339
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 10 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"10. Le sostanze e miscele che sono state etichettate conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.2.1, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che sono state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2028 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865, dal regolamento (UE) 2025/2439 e dal [OP: inserire il riferimento al presente regolamento] fino al 1° gennaio 2030."

Or. en

Emendamento 340
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) L'articolo 5, paragrafo 5, è così modificato:
	"5. Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente di cui al capo 2 del presente titolo per quanto

riguarda le proprietà di biodegradabilità, persistenza, mobilità e bioaccumulazione nelle classi di pericolo "pericolose per l'ambiente acquatico", "proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili" e "proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8., 4.1.2.9., 4.3.2.3.1., 4.3.2.3.2., 4.4.2.3.1. e 4.4.2.3.2., il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle utilizzano le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti della sostanza. Le informazioni pertinenti disponibili sulla sostanza contenente più di un costituente in quanto tale sono prese in considerazione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le informazioni dimostrano proprietà di persistenza, mobilità e bioaccumulazione o un'assenza di degradazione;

b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni pertinenti disponibili sulla sostanza contenente più di un costituente in quanto tale che dimostrano l'assenza delle proprietà di cui alla lettera a) o l'esistenza di proprietà meno gravi non possono superare le informazioni pertinenti disponibili sui costituenti della sostanza se dati scientifici sperimentali conclusivi dimostrano che il costituente non è biodisponibile e/o che esiste un rischio di effetti sinergici o antagonistici tra i costituenti della sostanza.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al Sistema mondiale armonizzato e alle norme applicabili alle miscele. Se una sostanza complessa è sottoposta a prove per verificarne gli effetti sull'ambiente, questi dati di prova devono prevalere e avere la precedenza su una valutazione teorica basata sui singoli costituenti della sostanza complessa.

Emendamento 341
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate ***in via eccezionale*** nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B***, e se la Commissione concede la deroga in relazione al divieto generale stabilito nel primo comma***. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 342
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera k bis):
	k bis) «PFAS»: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso);

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'applicazione del divieto delle PFAS, è opportuno fornire una definizione chiara. La definizione è identica a quella indicata nel regolamento (UE) 2025/2509 del 26 novembre 2025 sulla sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 343
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	s bis) «PFAS»: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).

Or. en

Emendamento 344
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 10, alla fine del paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
CAPO III	"Valutazione della sicurezza
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA	***Devono essere previste esenzioni per i prodotti cosmetici che sono fabbricati in piccole quantità utilizzando metodi tradizionali, fatti a mano e realizzati a***

	partire da ingredienti naturali di provenienza locale e non destinati a scopi medici. In tali casi il produttore può essere esentato, parzialmente o totalmente, dalle prescrizioni di cui all'allegato I, parte B - dalla relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (CPSR); dalla registrazione dei prodotti (CPNP); dalle buone prassi di fabbricazione (GMP) e dalla necessità di servizi specializzati e di esperti."

Articolo 10

Or. en

(La Commissione, in stretta cooperazione con tutti i portatori di interessi, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.)

Motivazione

L'emendamento prevede una semplificazione per i prodotti cosmetici artigianali fatti a mano su piccola scala, fabbricati in modo naturale e non destinati a scopi medici. Esso si basa sulle eccezioni esistenti stabilite nella legislazione statunitense, canadese e australiana.

Emendamento 345
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;	g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B***, nonché di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1***, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Or. en

[Regolamento (CE) n. 1223/2009]

Motivazione

Anche gli interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 dovrebbero essere notificati alla Commissione, in maniera analoga alle sostanze CMR di categoria 1A e 1B.

Emendamento 346
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e bis):
	e bis) sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) aggiunte intenzionalmente che contengono almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).

Or. en

Motivazione

Alcune PFAS, ad esempio il PFHxA e le sostanze correlate al PFHxA, sono già vietate nei cosmetici. La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di vietare tutte le PFAS nei cosmetici, come nel caso dei giocattoli. In assenza di misure a livello dell'UE, la Francia ha vietato i prodotti cosmetici contenenti qualsiasi tipo di PFAS aggiunta intenzionalmente a partire dal gennaio 2026 (concedendo un periodo di transizione di 12 mesi per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data). Al fine di evitare ostacoli al mercato interno per l'industria cosmetica, impedire l'adozione di due pesi e due misure in materia di protezione e garantire che il regolamento sui prodotti cosmetici non debba essere nuovamente rivisto a breve, il divieto delle PFAS si riflette già nella presente proposta.

Emendamento 347
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;	g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito***, escluso l'uso professionale di un prodotto cosmetico da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale***;

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza con il diritto dell'Unione in materia di prodotti e con la guida blu della Commissione, il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe chiarire che la "messa a disposizione sul mercato" esclude l'uso professionale dei prodotti cosmetici da parte di professionisti durante lo svolgimento della loro attività professionale. La guida blu distingue l'immissione sul mercato dall'uso effettuato esclusivamente in un contesto di servizi, una distinzione che non si riflette in modo esplicito nel regolamento, il che comporta incertezza giuridica e un'applicazione incoerente delle norme.

Emendamento 348
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ***chiede***	2. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione

senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.	***richiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.

Or. en

Emendamento 349
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il CSSC trasmette il proprio parere alla Commissione entro ***12*** mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 2. La Commissione può prorogare tale termine qualora siano necessarie evidenze supplementari.	Il CSSC trasmette il proprio parere alla Commissione entro ***nove*** mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 2. La Commissione può prorogare tale termine qualora siano necessarie evidenze supplementari.

Or. en

Motivazione

Il CSSC sarà trasferito all'ECHA nel contesto del regolamento di base dell'ECHA. In seno all'ECHA, il comitato di valutazione dei rischi svolge un lavoro comparabile a quello del CSSC. Ai sensi del regolamento REACH, tale comitato dispone di nove mesi per elaborare pareri sulle restrizioni delle sostanze chimiche, che possono avere una portata molto ampia. A confronto, l'elaborazione di un parere sulla sicurezza di un colorante, conservante o filtro UV è piuttosto limitata, motivo per cui è difficile comprendere perché il CSSC dovrebbe disporre di più tempo per esprimere tali pareri rispetto a quelli del comitato di valutazione dei rischi sulle restrizioni delle sostanze chimiche. È pertanto opportuno allineare le tempistiche del CSSC a quelle del comitato di valutazione dei rischi.

Emendamento 350
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) il titolo dell'articolo 15 è così modificato:
	Articolo 15
	Sostanze classificate come sostanze CMR o interferenti endocrini per la salute umana

Or. en

Emendamento 351
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*
	Il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Sostanze classificate come sostanze CMR	Sostanze classificate come sostanze CMR ***o interferenti endocrini per la salute umana***

Or. en

(Emendamento legato a quello che propone di estendere il divieto delle sostanze CMR agli interferenti endocrini nel paragrafo 2)

Emendamento 352
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*

	(-a bis) Il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Sostanze classificate come sostanze CMR	Sostanze classificate come sostanze CMR ***o interferenti endocrini per la salute umana***

Or. en

(32009R1223)

Motivazione

Le sostanze chimiche interferenti endocrine possono interferire con il normale funzionamento del sistema ormonale e sono state associate, anche a basse dosi, a effetti negativi sulla salute. Data la natura diretta e ripetuta dell'esposizione ai prodotti cosmetici, la presenza di sostanze interferenti endocrine nei cosmetici dovrebbe pertanto essere rigorosamente vietata ed essere soggetta a possibili esenzioni come sostanze CMR. Gli interferenti endocrini rientrano nel divieto generico di cui al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli recentemente riveduto.

Emendamento 353
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) il paragrafo 1 è così modificato:
L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3	***il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

del presente regolamento.

	L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2 ***o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2***, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.

Or. en

(32009R1223)

Motivazione

Le sostanze chimiche interferenti endocrine possono interferire con il normale funzionamento del sistema ormonale e sono state associate, anche a basse dosi, a effetti negativi sulla salute. Data la natura diretta e ripetuta dell'esposizione ai prodotti cosmetici, la presenza di sostanze interferenti endocrine nei cosmetici dovrebbe pertanto essere rigorosamente vietata ed essere soggetta a possibili esenzioni come sostanze CMR. Gli interferenti endocrini rientrano nel divieto generico di cui al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli recentemente riveduto.

Emendamento 354
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	1. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR

o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 355
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a bis) all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
	1. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2 o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 356
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto -i (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-i) il primo comma è sostituito dal seguente:
	2. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Or. en

Emendamento 357
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto -i (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-i) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
	2. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze PFAS e sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Or. en

Emendamento 358
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto -i (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	il primo comma è sostituito dal seguente:
L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.	L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ***o come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1*** ai sensi dell'allegato VI, parte 3**,** del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Or. en

(32009R1223)

Motivazione

Le sostanze chimiche interferenti endocrine possono interferire con il normale funzionamento del sistema ormonale e sono state associate, anche a basse dosi, a effetti negativi sulla salute. Data la natura diretta e ripetuta dell'esposizione ai prodotti cosmetici, la presenza di sostanze interferenti endocrine nei cosmetici dovrebbe pertanto essere rigorosamente vietata ed essere soggetta a possibili esenzioni come sostanze CMR. Gli interferenti endocrini rientrano nel divieto generico di cui al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli recentemente riveduto.

Emendamento 359
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto -i (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-i) il primo comma è sostituito dal seguente:

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.	L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ***e di interferenti endocrini di categoria 1*** ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Or. en

[Regolamento (CE) n. 1223/2009]

Motivazione

Endocrine disrupters for human health pose a special threat to human health. Already in 2012, WHO and UNEP considered them a global threat, see https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/0561a697-6b8e-4c8f-a724-7bab3e18c953/content. They can have serious and irreversible adverse effects during critical periods of development at very low levels of exposure. In the context of REACH, they are considered to be of equivalent concern to CMR substances. CMR substances are prohibited in cosmetics since 2003. It is long overdue that the same prohibition applies to endocrine disruptors. This is further corroborated by the Union ban of endocrine disrupters for human health in toys (adopted last year). The same should be done for cosmetics, given in particular the high exposure that can be created by cosmetic products.

Emendamento 360
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Dette*** sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è ***presentata alla*** Commissione al più tardi ***tre mesi*** dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione ***concede*** la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. ***Le*** sostanze ***CMR o interferenti endocrine*** possono tuttavia***, in via eccezionale e per periodi di tempo limitati,*** essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga ***giustificata*** è ***concessa dalla*** Commissione***. Tale richiesta di deroga è presentata alla Commissione*** al più tardi ***un mese*** dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la***

salute umana di categoria 1. La Commissione ***può concedere*** la deroga ***soltanto*** se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 361
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici ***se*** una richiesta di deroga ***è presentata*** alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione ***concede*** la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici ***in via eccezionale qualora, successivamente alla presentazione di*** una richiesta di deroga alla Commissione al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1, la Commissione concede la deroga in relazione al divieto generale stabilito nel primo comma***. La Commissione ***può concedere*** la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 362
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate ***nei*** prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***tre mesi*** dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate ***per usi particolari in specifiche categorie di*** prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***un mese*** dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1***. La Commissione concede la deroga ***per usi particolari in specifiche categorie di prodotti cosmetici*** se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

The scope of the derogation should be aligned with the scope of the SCCS assessment, namely the assessment of particular uses of particular cosmetic product categories. It makes sense to link the deadline to the date of entry into force of the classification. The Commission makes annual updates of CLP based on the RAC opinions with regard to CLP classifications of the penultimate year. In the last five years, the annual updates have taken taken at least 14 months after the last RAC opinion of the penultimate year. The Commission normally follows the RAC opinion. As such, companies will already have had at least fourteen months to prepare a derogation from the date of adoption of the RAC opinion. Thus derogations can be submitted very quickly after the entry into force of the classification. EDC category 1 substances should be treated like CMR 1A and 1B substances, thus also allowing for derogation requests.

Emendamento 363
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia	2. Dette sostanze possono tuttavia

essere utilizzate nei prodotti cosmetici ***se*** una richiesta di deroga ***è presentata*** alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	essere utilizzate nei prodotti cosmetici ***in via eccezionale qualora, successivamente alla presentazione di*** una richiesta di deroga alla Commissione al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B***, la Commissione concede la deroga in relazione al divieto generale stabilito nel primo comma***. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 364
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B***. La Commissione concede la deroga se sono*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate ***in via eccezionale*** nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1, e a condizione che siano*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 365
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***tre*** mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***sei*** mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 366
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***tre*** mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi ***sei*** mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione concede la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Under the CPR, the classification of a substance as CMR under the CLP leads to a rapid ban in cosmetic products, leaving insufficient time for industry to prepare a defence dossier. The Commission proposal allows continued use where a derogation request is submitted within a defined timeframe. Extending this period to six months is therefore essential to enable companies, including SMEs, to assess the classification, gather the necessary data, define the uses to be defended and prepare robust, evidence-based dossiers, thereby ensuring a more proportionate and predictable regulatory framework.

Emendamento 367
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non sono disponibili ***sostanze*** alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;	a) non sono disponibili alternative adeguate ***alla presenza di tali sostanze nei prodotti cosmetici, anche tramite processi di produzione alternativi***, come documentato nell'***approfondita*** analisi delle alternative;

Or. en

Motivazione

Limitare le valutazioni di sostituzione alla sostituzione diretta di una sostanza chimica crea un quadro artificialmente ristretto che trascura soluzioni più sicure e innovative e può inavvertitamente perpetuare esposizioni pericolose tramite l'introduzione di alternative presumibilmente "più sicure". Considerando combinazioni di sostanze meno pericolose o approcci tecnologici completamente diversi, i valutatori possono evitare di ricorrere al ciclo di sostituzioni sequenziali all'interno della stessa famiglia chimica e individuare percorsi effettivamente più sicuri.

Emendamento 368
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.	b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e ***di eventuali ulteriori pericoli noti derivanti dalla simultanea esposizione ad altre sostanze, nonché*** dei gruppi di popolazione vulnerabili. ***Nel valutare la sicurezza, il CSSC prende inoltre in considerazione la sicurezza e la salute sul lavoro e la sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare le direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.***

Or. en

Emendamento 369
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.	b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e ***di eventuali ulteriori pericoli noti derivanti dalla co-esposizione con altre sostanze, nonché*** dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Or. en

Emendamento 370
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***un uso particolare della categoria*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione ***a*** tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.	b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***uno o più usi particolari di una o più categorie*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione ***dagli usi in*** tali ***categorie di*** prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che può essere concessa una deroga per uno o più usi particolari in una o più categorie di prodotti. Tuttavia, l'esposizione dovrebbe continuare a essere valutata sia per gli usi specifici e le categorie di prodotti interessati, sia per l'esposizione da altre fonti.

Emendamento 371
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***un uso particolare della categoria*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, ***dell'esposizione complessiva*** da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.	b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***usi particolari nelle categorie*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione ***complessiva*** a tali prodotti, ***nonché*** da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Or. en

Motivazione

La proposta Omnibus mantiene le rigorose norme di sicurezza dei consumatori stabilite nell'ambito del regolamento sui prodotti cosmetici, in quanto le sostanze CMR rimangono vietate a meno che non siano supportate da una solida valutazione della sicurezza basata sull'esposizione aggregata. L'emendamento chiarisce inoltre che il CSSC valuta le sostanze per usi specifici in tutte le categorie di prodotti cosmetici tenendo conto dell'esposizione dai cosmetici e da altre fonti, nonché dei gruppi di popolazione vulnerabili, il che garantisce a tale comitato di effettuare una valutazione completa dei rischi e di semplificare al contempo il processo di deroga.

Emendamento 372
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), una sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:	Ai fini del secondo comma, lettera a), una ***sostanza, una combinazione di sostanze o, ove pertinente, un metodo alternativo o una tecnologia alternativa che renda superflua la*** sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 373
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Ai fini del secondo comma, lettera a), una sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:	Ai fini del secondo comma, lettera a), una ***sostanza, una combinazione di sostanze o, ove pertinente, un processo di produzione alternativo che renda superflua la*** sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Limitare le valutazioni di sostituzione alla sostituzione diretta di una sostanza chimica crea un quadro artificialmente ristretto che trascura soluzioni più sicure e innovative e può inavvertitamente perpetuare esposizioni pericolose tramite l'introduzione di alternative presumibilmente "più sicure". Considerando combinazioni di sostanze meno pericolose o approcci tecnologici completamente diversi, i valutatori possono evitare di ricorrere al ciclo di sostituzioni sequenziali all'interno della stessa famiglia chimica e individuare percorsi effettivamente più sicuri.

Emendamento 374
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), una sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:	Ai fini del secondo comma, lettera a), una ***sostanza, una combinazione di sostanze o, ove pertinente, una tecnologia alternativa che renda superflua la*** sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il regolamento REACH indica che tale alternativa può essere non solo una sostanza, ma anche una combinazione di sostanze o tecnologie alternative. La proposta della Commissione restringerebbe la gamma di opzioni alternative, rendendo difficile per l'industria prendere in considerazione possibilità diverse dalla sostituzione diretta di una sostanza chimica. In passato, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che l'analisi dell'assenza di

un'alternativa adeguata da parte della Commissione deve includere non solo le sostanze, ma anche le tecnologie alternative, vale a dire che la Commissione non può restringere l'analisi alla sostituzione diretta della sostanza chimica.

Emendamento 375
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), una sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:	Ai fini del secondo comma, lettera a), una ***sostanza, una combinazione di sostanze o, ove pertinente, una tecnologia alternativa che renda superflua la*** sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

È opportuno che la valutazione delle alternative alle sostanze CMR 1A o 1B (e degli interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1) nei cosmetici vada oltre il semplice livello di sostanza. Esiste anche la possibilità di sostituire tali sostanze con una combinazione di altre sostanze o con un'altra tecnologia (ad esempio sostituendo un conservante con un altro tipo di imballaggio): se esistono tali alternative, ne dovrebbe essere valutata l'adeguatezza. Ciò è in linea con l'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, che considera anche le tecnologie alternative come alternativa a una sostanza estremamente preoccupante.

Emendamento 376
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), una	Ai fini del secondo comma, lettera a), una

sostanza è considerata un'alternativa adeguata se soddisfa tutte le condizioni seguenti:	sostanza è considerata un'alternativa adeguata ***solo*** se ***tale sostanza*** soddisfa ***di per sé*** tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbero basarsi principalmente sulla valutazione della sicurezza di una sostanza CMR per usi cosmetici specifici effettuata dal SCCS. L'emendamento chiarisce che le alternative adeguate devono ridurre in modo dimostrabile il rischio complessivo, fornire la stessa funzione e le stesse prestazioni, essere tecnicamente fattibili su scala industriale, essere sostenibili dal punto di vista economico per una produzione continuativa e non essere soggette a restrizioni esistenti o future, garantendo in tal modo che le alternative siano effettivamente migliori e pratiche.

Emendamento 377
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***comporta una riduzione del rischio globale*** per la salute umana ***e per l'ambiente***;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***è sicuro*** per la salute umana;

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che tutte le possibili alternative devono essere considerate sicure per la salute umana, oltre a ridurre i rischi complessivi in relazione alla stessa. Se ci concentriamo solo sulla riduzione del rischio, potremmo perpetuare esposizioni pericolose tramite l'introduzione di alternative presumibilmente "più sicure".

Emendamento 378
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***comporta una riduzione del rischio globale*** per la salute umana ***e*** per l'ambiente;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***è sicuro*** per la salute umana***, anche in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e non presenta rischi inaccettabili*** per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 379
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***comporta una riduzione del*** rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***non presenta un*** rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 380
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***comporta una riduzione del rischio***	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***è sicuro*** per la salute umana e per

globale per la salute umana e per l'ambiente;	l'ambiente;

Or. en

Emendamento 381
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) ***è dimostrato che*** il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Or. en

Emendamento 382
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) ***è dimostrato che*** il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Or. en

Emendamento 383

Raúl de la Hoz Quintano, Dolors Montserrat, Esther Herranz García, Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***in base alla valutazione effettuata in relazione alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Or. en

Emendamento 384
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	(a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***rispetto alla sostanza che sostituisce***;

Or. fr

Emendamento 385
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) ***è dimostrato che*** il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Or. en

Emendamento 386
Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente ***rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Or. en

Emendamento 387
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;	a) ***è dimostrato che*** il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbero basarsi principalmente sulla valutazione della sicurezza di una sostanza CMR per usi cosmetici specifici effettuata dal SCCS. L'emendamento chiarisce che le alternative adeguate devono ridurre in modo dimostrabile il rischio complessivo, fornire la stessa funzione e le stesse prestazioni, essere tecnicamente fattibili su scala industriale, essere sostenibili dal punto di vista economico per una produzione continuativa e non essere soggette a restrizioni esistenti o future, garantendo in tal modo che le alternative siano effettivamente migliori e pratiche.

Emendamento 388
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana ***e per l'ambiente***;	a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana;

Or. en

Motivazione

Il rischio ambientale associato agli ingredienti cosmetici è disciplinato dal regolamento REACH, non dal regolamento sui cosmetici: di conseguenza, il regolamento sui cosmetici non contiene disposizioni relative all'impatto ambientale esercitato dai cosmetici. Sembra pertanto strano che tali considerazioni debbano essere introdotte nel contesto della valutazione di un'alternativa a una sostanza CMR 1A o 1B (o interferente endocrino per la salute umana di categoria 1): in assenza di disposizioni ambientali fissate nel regolamento sui cosmetici, non è chiaro come ciò possa essere concretizzato.

Emendamento 389
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) svolge una funzione ***equivalente*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e ***con lo stesso*** livello di efficacia;	b) svolge una funzione ***analoga*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto e livello di efficacia ***paragonabili, oppure rende superflua tale funzione***;

Or. en

Emendamento 390
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***svolge*** una ***funzione equivalente*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) ***fornisce*** una ***prestazione funzionale identica*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***equivalente*** e con lo stesso livello di efficacia;

Or. en

Emendamento 391
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge ***una*** funzione ***equivalente alla*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) svolge ***la stessa*** funzione ***della*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con ***lo stesso*** effetto e con lo stesso livello di efficacia ***e di prestazione***;

Or. en

Emendamento 392
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge ***una*** funzione ***equivalente alla*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) svolge ***la stessa*** funzione ***della*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con ***lo stesso*** effetto e con lo stesso livello di efficacia ***e di prestazione***;

Or. en

Motivazione

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbero basarsi principalmente sulla valutazione della sicurezza di una sostanza CMR per usi cosmetici specifici effettuata dal SCCS. L'emendamento chiarisce che le alternative adeguate devono ridurre in modo dimostrabile il rischio complessivo, fornire la stessa funzione e le stesse prestazioni, essere tecnicamente fattibili su scala industriale, essere sostenibili dal punto di vista economico per una produzione continuativa e non essere soggette a restrizioni esistenti o future, garantendo in tal modo che le alternative siano effettivamente migliori e pratiche.

Emendamento 393
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge ***una*** funzione ***equivalente alla*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) svolge ***la stessa*** funzione ***della*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con ***lo stesso*** effetto e con lo stesso livello di efficacia ***e di prestazione***;

Or. en

Emendamento 394
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge ***una*** funzione ***equivalente alla*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) svolge ***la stessa*** funzione ***della*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con ***lo stesso*** effetto e con lo stesso livello di efficacia ***e di prestazione***;

Or. en

Motivazione

Le sostanze classificate come CMR che sono state ritenute sicure dal CSSC non dovrebbero essere vietate solo perché un'altra sostanza sul mercato produce un effetto analogo. Per garantire la qualità del prodotto cosmetico finito, qualsiasi sostituzione deve essere un'alternativa adeguata in grado di fornire la stessa funzione, lo stesso effetto e lo stesso livello di efficacia di prestazione della sostanza classificata; in caso contrario, il risultato sarebbe un prodotto cosmetico diverso.

Emendamento 395
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge una funzione ***equivalente*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e ***con lo stesso*** livello di efficacia;	b) svolge una funzione ***analoga*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***paragonabile*** e livello di efficacia ***sufficiente***;

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questa valutazione è verificare l'adeguatezza di un'alternativa a una sostanza CMR (o interferente endocrino per la salute umana) per l'uso nei cosmetici. Affinché un'alternativa sia adeguata, per quanto riguarda la funzione, l'effetto e l'efficacia dovrebbe essere sufficiente dimostrare che, in confronto alla sostanza CMR (o all'interferente endocrino), svolge una funzione analoga con effetto paragonabile e livello di efficacia sufficiente. In caso contrario, tale criterio sarebbe troppo restrittivo e vanificherebbe di conseguenza l'obiettivo di verificare l'esistenza di un'alternativa adeguata.

Emendamento 396
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge ***una*** funzione ***equivalente alla*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con lo stesso livello di efficacia;	b) svolge ***la stessa*** funzione ***della*** sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con ***lo stesso*** effetto e con lo stesso livello di efficacia;

Or. en

Emendamento 397
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge una funzione ***equivalente*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e ***con lo stesso*** livello di efficacia;	b) svolge una funzione ***analoga*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto e livello di efficacia ***paragonabili***;

Or. en

Motivazione

Mandating that alternatives achieve the same or equivalent effect and efficacy as the hazardous substance being replaced creates an insurmountable barrier to meaningful risk reduction and prioritizes marginal performance gains over fundamental health and safety protections. The "equivalent efficacy" requirement assumes that the current performance level of a substance represents an essential, non-negotiable standard. Many applications have evolved to exploit the maximum performance characteristics of available chemicals without questioning whether such extreme performance is actually necessary

Emendamento 398
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolge una funzione ***equivalente*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e ***con lo stesso*** livello di efficacia;	b) svolge una funzione ***analoga*** alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto e livello di efficacia ***paragonabili***;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione restringe sostanzialmente la definizione di alternative da prendere in considerazione. La valutazione delle alternative non dovrebbe puntare solo alla sostituzione diretta di una sostanza chimica, che può essere difficile, ma anche alla combinazione di sostanze o tecnologie alternative.

Emendamento 399
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) è tecnicamente praticabile ***ed economicamente sostenibile***;	c) è tecnicamente praticabile;

Or. en

Emendamento 400
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile;	c) è tecnicamente praticabile ***su scala industriale*** ed economicamente sostenibile***, purché i costi e le condizioni di approvvigionamento consentano una produzione continuativa***;

Or. en

Motivazione

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbero basarsi principalmente sulla valutazione della sicurezza di una sostanza CMR per usi cosmetici specifici effettuata dal SCCS. L'emendamento chiarisce che le alternative adeguate devono ridurre in modo dimostrabile il rischio complessivo, fornire la stessa funzione e le stesse prestazioni, essere tecnicamente fattibili su scala industriale, essere sostenibili dal punto di vista economico per una produzione continuativa e non essere soggette a restrizioni esistenti o future, garantendo in tal modo che le alternative siano effettivamente migliori e pratiche.

Emendamento 401
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è tecnicamente ***praticabile*** ed	c) è tecnicamente ***fattibile*** ed

economicamente ***sostenibile***;	economicamente ***possibile***;

Or. en

Emendamento 402
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è tecnicamente ***praticabile*** ed economicamente ***sostenibile***;	c) è tecnicamente ed economicamente ***praticabile***;

Or. en

Emendamento 403
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è tecnicamente ***praticabile*** ed economicamente ***sostenibile***;	c) è tecnicamente ed economicamente ***praticabile***;

Or. en

Emendamento 404
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è tecnicamente ***praticabile*** ed economicamente ***sostenibile***;	c) è tecnicamente ed economicamente ***praticabile***;

Or. en

Motivazione

Il criterio della sostenibilità economica non è solo molto vago, ma anche altamente soggettivo. La formulazione dovrebbe essere allineata a quella applicabile a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, lettera b), del regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze o le tecnologie alternative adeguate, in cui si stabilisce che devono essere tecnicamente ed economicamente praticabili.

Emendamento 405
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) non è soggetta a restrizioni, non è protetta da diritti esclusivi ed è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale e prevista.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 406
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***non è soggetta a restrizioni, non è protetta da diritti esclusivi ed*** è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale e prevista.	d) è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale e prevista***, oppure dispone in modo dimostrabile del potenziale per raggiungere volumi di produzione sufficienti a soddisfare la domanda attuale e prevista entro un lasso di tempo ragionevole***.

Or. en

Motivazione

Sebbene le alternative che dispongono in modo dimostrabile di un potenziale di espansione credibile possano essere effettivamente disponibili, esse richiedono la certezza del mercato fornita dai mandati di sostituzione affinché sia possibile incrementarne la diffusione. Possono infatti esistere alternative più sicure su scala pilota, senza che vi siano a disposizione impianti di produzione commerciale, in quanto i produttori potrebbero non voler investire nello sviluppo su larga scala senza che la domanda sia garantita. In mancanza di un mandato normativo, la domanda del mercato rimane insufficiente per giustificare gli investimenti, mantenendo in tal modo le sostanze pericolose in uso a tempo indeterminato nonostante esistano valide alternative.

Emendamento 407
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) non è soggetta a restrizioni***, non è protetta da diritti esclusivi*** ed è disponibile sul mercato ***su larga scala,*** in quantità ***sufficientemente ampie*** da soddisfare la domanda attuale e prevista.	d) non è soggetta a restrizioni ed è disponibile sul mercato in quantità ***e scala sufficienti*** da soddisfare la domanda attuale e prevista***, oppure dispone in modo dimostrabile del potenziale per soddisfare la domanda prevista entro un lasso di tempo ragionevole***.

Or. en

Emendamento 408
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) non è soggetta a restrizioni, non è protetta da diritti esclusivi ed è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale ***e prevista***.	d) non è soggetta a restrizioni, non è protetta da diritti esclusivi ed è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale***, oppure si presume che sarà disponibile in quantità sufficienti entro un lasso di tempo ragionevole***.

Or. en

Motivazione

La domanda di cosmetici dipende dalla categoria di prodotti e dalle pratiche in materia di commercializzazione del settore, per cui è impossibile prevedere oggettivamente le esigenze future. Inoltre, la disponibilità di alternative potrebbe aumentare con la domanda. È pertanto inopportuno esigere che un'alternativa sia adeguata solo se disponibile in quantità tali da soddisfare la "domanda prevista". Tuttavia, si può valutare se possano essere disponibili quantitativi sufficienti entro un lasso di tempo ragionevole, per cui è opportuno aggiungere tale possibilità.

Emendamento 409
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) non è soggetta a restrizioni, non è protetta da diritti esclusivi ed è disponibile sul mercato su larga scala, in quantità sufficientemente ampie da soddisfare la domanda attuale e prevista.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 410
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) al paragrafo 2, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
	"La Commissione consulta le parti interessate ai fini del secondo comma, lettera a), e del terzo comma."

Or. en

Motivazione

È importante che le parti interessate siano consultate in merito alla disponibilità e all'adeguatezza di un'alternativa: Ciò risulta necessario per garantire una valutazione imparziale.

Emendamento 411
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) dopo il quarto comma, ***è aggiunto il comma seguente***:	iii) dopo il quarto comma, ***sono aggiunti i commi seguenti***:

Or. en

Emendamento 412
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) dopo il quarto comma, ***è aggiunto il comma seguente***:	iii) dopo il quarto comma, ***sono aggiunti i commi seguenti***:

Or. en

Emendamento 413
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B.	Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B. ***Qualora sia stata presentata una richiesta di deroga di cui al paragrafo 2, secondo comma, per le sostanze CMR 1A o 1B o per gli interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1, tale termine è prorogato di sei mesi.***

Or. en

Motivazione

Cosmetics legislation bans the use of CMR 1A and 1B substances, subject to the possibility to grant derogations. In the current legislation, the deadline for including such CMR substances into the annexes so as to apply the ban is fifteen months after inclusion into CLP (i.e. date of entry into force). The Commission proposal seeks to postpone that deadline by 18 months by linking it to the date of application of the CLP classification, instead of the date of entry into force. Delaying the application of CMR bans in cosmetics by 18 months is not compatible with Recital 2, according to which the simplification of this law should maintain the SAME

level of protection of human health and of the environment. An 18-month-delay would be particularly problematic where there is not even a derogation request. In case of derogation requests, it would be justified to extend the deadline by six months so as to allow for enough time for the scientific assessment and the Commission decision, but not by eighteen months. The same should apply for endocrine disruptors.

Emendamento 414
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B.	Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1***. ***Qualora sia stata presentata una richiesta di deroga di cui al paragrafo 2, secondo comma, tale termine può essere prorogato di nove mesi.***

Or. en

Emendamento 415
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del	Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento

regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A ***o*** 1B.	(CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A, 1B ***o 2 o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2***.

Or. en

Emendamento 416
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B.	Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione ritarderebbe di 18 mesi l'effetto delle misure normative per tutte le sostanze CMR, anche qualora non sia stata presentata alcuna richiesta di deroga. Ciò non è proporzionato e indebolirebbe la protezione dei consumatori, ad esempio nel caso in cui il CSSC individui problemi di salute relativi a un ingrediente CMR. Data la gravità del pericolo e il potenziale di ampia esposizione dei consumatori, compresi i gruppi vulnerabili, è opportuno mantenere l'attuale periodo di attuazione di 15 mesi.

Emendamento 417
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B.	Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A o 1B.

Or. en

Emendamento 418
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione può, se necessario, prorogare il periodo di cui al presente comma, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Ai sensi del regolamento sui prodotti cosmetici, la classificazione di una sostanza come CMR impone alla Commissione di aggiornare il pertinente allegato. L'attuale termine di 15 mesi, calcolato a partire dall'entrata in vigore dell'allegato modificato al regolamento sui prodotti cosmetici, è troppo breve e rischia di dare origine a decisioni basate su valutazioni incomplete delle deroghe. Far decorrere tale periodo dalla data di applicazione dell'allegato modificato al regolamento sui prodotti cosmetici è necessario per consentire al CSSC di effettuare una valutazione adeguata, garantendo la trasparenza attraverso la pubblicazione di un calendario riveduto, ove necessario.

Emendamento 419
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani,

Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora sia stata presentata una richiesta di deroga di cui al paragrafo 2, secondo comma, tale termine può essere prorogato di sei mesi.

Or. en

Emendamento 420
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi ***5,*** 6 e 7:	b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

Or. en

Emendamento 421
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi ***5,*** 6 e 7:	b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

Or. en

Emendamento 422
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi ***5,*** 6 e 7:	b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

Or. en

Motivazione

Emendamento legato alla soppressione del paragrafo 5 proposta dalla stessa autrice.

Emendamento 423
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza	***soppresso***

indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.

Or. en

Emendamento 424
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'esposizione a sostanze CMR armonizzate per via orale o per inalazione di cosmetici avviene su base giornaliera, anche nel caso di gruppi vulnerabili come i bambini, che tendono a leccare i rossetti delle proprie madri o utilizzare i loro profumi. Escludere dal divieto le sostanze classificate per via orale o per inalazione ridurrebbe il livello di protezione dei consumatori, sottovalutando il rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose provenienti da fonti diverse.

Emendamento 425
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The Commission proposal would effectively undo to the existing CMR ban in cosmetics for substances that are CMR by inhalation or by ingestion. Many cosmetics are inhaled (e.g. perfumes), and some may be ingested (e.g. tooth paste). Undoing such bans flies against the stated objective to maintain the same level of protection of human health (see Recital 2). The real but unstated motivation for the COM amendment is to create a lex specialis for ethanol in anticipation of a possible classification as CMR for oral use. However, the issue of ethanol has already been explicitly addressed in the recast of the Regulation in 2009. In the context of that recast, the possibility for a derogation from the CMR ban was introduced - explicitly to deal with a possible classification of ethanol. It is not acceptable that the Commission is now trying to tacitly insert a lex specialis for ethanol. In case of classification of ethanol as CMR, it should follow the same rules with regard to derogations as other substances.

Emendamento 426
Jessica Polfjärd, Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui	***soppresso***

all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.

Or. en

Motivazione

Cosmetics are applied directly to skin, often over large body surface areas and for extended periods. Many CMRs readily penetrate skin barriers and enter systemic circulation. Exempting substances simply because their harmonized classification specifies oral or inhalation routes ignores that. The provision acknowledges risks from "incidental ingestion or inhalation" but treats them as exceptional circumstances requiring separate SCCS review - lip products are systematically ingested, inhalation exposure via sprays, powders, aerosols is routine, hand-to-mouth transfer occurs constantly and children's exposure is even higher

Emendamento 428
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della*** classificazione armonizzata CMR ***è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione"*** di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008***. Se i*** prodotti cosmetici ***contenenti tale*** sostanza ***presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al*** CSSC ***un parere sulla***	5. ***Laddove la*** classificazione armonizzata ***di una sostanza*** CMR di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ***specifica una via di esposizione nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo", il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2, primo comma, del presente articolo si applica solo ai*** prodotti cosmetici ***che comportano un'esposizione attraverso tale via di esposizione specificata. La*** sostanza ***classificata può essere utilizzata in tali prodotti cosmetici se è stata valutata dal*** CSSC ***ed è ritenuta sicura***.

sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione senza alterare l'obiettivo sottostante. Esso prevede che, quando una classificazione CMR si basa esclusivamente sull'esposizione per via orale (ingestione) o per inalazione, il divieto si applica solo ai prodotti cosmetici che generano esposizione attraverso tali vie. L'uso della sostanza classificata nei prodotti cosmetici che comportano un'esposizione per via orale o per inalazione è consentito soltanto qualora il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ne abbia valutato e confermato la sicurezza per gli usi pertinenti.

Emendamento 429
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 430
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ***o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2***, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici. ***Se un costituente di tale sostanza è classificato come CMR 1A, 1B o 2 o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2, la Commissione incarica senza indugio il CSSC di valutare la sicurezza di tale sostanza per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e di eventuali ulteriori pericoli noti derivanti dalla co-esposizione con altre sostanze, nonché dei gruppi di popolazione vulnerabili.*** ***Il CSSC formula il suo parere entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione. La Commissione può prorogare tale termine di sei mesi qualora siano necessarie evidenze supplementari. Il***

CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

Tenendo conto del parere formulato dal CSSC e qualora l'uso nei prodotti cosmetici di una sostanza di cui al primo comma contenente un costituente classificato come CMR 1A, 1B o 2 o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2 comporti un potenziale rischio per la salute umana, anche in caso di dati insufficienti, la Commissione modifica senza indugio gli allegati del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 431
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso ***di tale sostanza*** nei prodotti cosmetici ***comporta*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***chiede*** senza ***indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti***	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2***, o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2***, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

cosmetici.

Se ***un costituente di tale sostanza è classificato come CMR 1A, 1B o 2 o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2, la Commissione incarica senza indugio il CSSC di valutare la sicurezza di questo costituente presente in tale sostanza per un uso particolare della categoria di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione a tali prodotti, dell'esposizione complessiva da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.***

Il CSSC formula il suo parere entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione. La Commissione può prorogare tale termine di sei mesi qualora siano necessarie evidenze supplementari. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

Tenendo conto del parere formulato dal CSSC e qualora l'uso nei prodotti cosmetici ***di una sostanza di cui al primo comma contenente un costituente classificato come CMR 1A, 1B o 2 o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2 comporti*** un rischio potenziale per la salute umana, ***anche in caso di dati insufficienti,*** la Commissione ***modifica*** senza ***indugio gli allegati del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Plant-based ingredients such as essential oils can contain several CMR constituents, often in significant concentrations. They are widely used across all cosmetic products – and as such represent a significant potential source of consumer exposure to CMR substances. To ensure effective and systematic scrutiny of such substances, the procedural steps to be followed by the Commission should be specified similar to Article 16 on nanomaterials. This will ensure a high level of consumer protection where a constituent of a plant-based ingredient is classified as CMR while also enhancing legal certainty for all actors involved

Emendamento 432
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***una sostanza estratta*** da piante o parti di piante e non ***modificata*** chimicamente, ***quale definita*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenente*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di ***tale*** sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***chiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza ***di tale*** sostanza per ***il suo*** uso ***nei*** prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***sostanze estratte*** da piante o parti di piante e non ***modificate*** chimicamente, ***quali definite*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenenti*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di ***una*** sostanza ***contenente un costituente classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***richiede*** senza indebito ritardo al CSSC ***di formulare*** un parere sulla sicurezza ***dei costituenti CMR presenti nella*** sostanza per ***un*** uso ***particolare della categoria di*** prodotti cosmetici ***nell'ambito della valutazione dell'esposizione***. ***Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. La Commissione può prorogare tale termine di sei mesi qualora siano necessarie evidenze supplementari. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico. Tenendo conto del parere del CSSC, la Commissione modifica senza indugio, se del caso, gli allegati del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento fissa un termine preciso entro il quale il CSSC deve esprimere il proprio parere sulla sicurezza dei costituenti CMR presenti nei prodotti cosmetici.

Emendamento 433
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici.	6. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici. ***Il parere cerca di evitare un approccio eccessivamente restrittivo o non proporzionato basato sul divieto automatico di sostanze naturali complesse in quanto tali, che potrebbe portare al ritiro dal mercato di prodotti cosmetici ampiamente utilizzati, compresi i prodotti di origine naturale o biologica, senza fornire un beneficio reale e dimostrato per la sicurezza dei consumatori. È quindi opportuno garantire che l'applicazione del presente regolamento non ostacoli in modo ingiustificato la disponibilità di tali***

prodotti sul mercato dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 434
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***una sostanza estratta*** da piante o parti di piante e non ***modificata*** chimicamente, ***quale definita*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenente*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se ***l'uso*** di ***tale sostanza*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di ***tale sostanza*** per ***il suo*** uso nei prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***sostanze estratte*** da piante o parti di piante e non ***modificate*** chimicamente, ***quali definite*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenenti*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se ***la presenza*** di ***questi costituenti in tali sostanze*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di ***tali sostanze*** per ***l'***uso nei prodotti cosmetici. ***Il CSSC formula il suo parere entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC ritenga che la sostanza naturale contenente un costituente CMR non sia sicura, la Commissione svolge un'attività normativa ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui le sostanze estratte dalle piante contengano uno o più costituenti CMR, la Commissione dovrebbe essere tenuta a chiedere un parere del CSSC sulla sicurezza di tali sostanze, da esprimere entro nove mesi. Qualora il CSSC ritenga che la sostanza non sia sicura, la Commissione dovrebbe essere tenuta a modificare i pertinenti allegati del presente

regolamento entro sei mesi.

Emendamento 435
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 ***del presente articolo*** non si applica a ***una sostanza estratta*** da piante o parti di piante ***e*** non ***modificata*** chimicamente, ***quale definita*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenente*** più di un costituente, di cui almeno uno è ***stato*** classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se ***l'uso*** di tale ***sostanza*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale ***sostanza*** per ***il suo uso*** nei prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica a ***sostanze estratte*** da piante o parti di piante ***che*** non ***sono state modificate*** chimicamente, ***quali definite*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***e che contengono*** più di un costituente, di cui almeno uno è classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se ***la presenza*** di tale ***costituente*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al ***comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (***CSSC***)*** un parere sulla sicurezza di tale ***costituente*** per ***la sua presenza*** nei prodotti cosmetici. ***Ai fini del presente paragrafo, per "piante" si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la formulazione senza modificare l'obiettivo sottostante, specificando che il parere del CSSC riguarda la presenza della sostanza costitutiva nei prodotti cosmetici. Ciò elimina qualsiasi ambiguità sul fatto che il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) valuti l'intera sostanza complessa naturale, concentrando invece la valutazione sullo specifico costituente CMR che rappresenta l'effettiva fonte di rischio potenziale.

Emendamento 436
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se l'uso di tale sostanza ***costitutiva*** nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza ***costitutiva*** per il suo ***attuale*** uso nei prodotti cosmetici.

Or. en

Emendamento 437
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006,	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006,

contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Se l'uso*** di tale sostanza nei prodotti cosmetici ***comporta*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***chiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per ***il suo*** uso nei prodotti cosmetici.	contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Qualora la presenza*** di ***questo costituente in*** tale sostanza nei prodotti cosmetici ***comporti*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***richiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per ***l'***uso nei prodotti cosmetici.
	Or. en

Emendamento 438
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Se l'uso*** di tale sostanza nei prodotti cosmetici ***comporta*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***chiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per ***il suo*** uso nei prodotti cosmetici.	Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza estratta da piante o parti di piante e non modificata chimicamente, quale definita all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Qualora la presenza*** di ***questo costituente in*** tale sostanza nei prodotti cosmetici ***comporti*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***richiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per ***l'***uso nei prodotti cosmetici.
	Or. en

Motivazione

L'aggiunta del concetto di "presenza" chiarisce il fatto che la sostanza è aggiunta intenzionalmente alle formulazioni cosmetiche, mentre un costituente CMR si trova naturalmente all'interno di un ingrediente naturale complesso (una "sostanza complessa naturale"). Il CSSC dovrebbe tuttavia valutare la sicurezza della stessa sostanza complessa naturale, in quanto si tratta del materiale utilizzato nel prodotto cosmetico e l'esposizione effettiva del consumatore è alla sostanza nel suo complesso, non a un singolo costituente CMR.

Emendamento 439
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici ***o una sostanza non conforme a una restrizione*** possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2***, o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e per la quale non è stata richiesta una deroga, o che contengono tale sostanza non conforme a una restrizione sono ritirati dal mercato entro un mese dall'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.*** ***I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2, o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e per la quale è stata richiesta una deroga, che tuttavia non è stata concessa a causa dei problemi di sicurezza rilevati dal CSSC, o che contengono tale sostanza non conforme a una restrizione sono ritirati dal mercato entro un mese dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente***

regolamento.

I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2, o come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici ***a causa della disponibilità di un'alternativa adeguata*** possono continuare a essere immessi sul mercato per ***sei*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

It is important to distinguish between two different cases that can confirm the ban of CMR substances (or endocrine disruptors for human health) in cosmetics: lack of safety or existence of a suitable alternative. In case of safety problems, the products should be withdrawn from the market very fast. It would be irresponsible to allow the placing on the market of cosmetic products that are unsafe because they contain a CMR substance (or endocrine disruptors for human health) to continue for another year, and the sale even for yet another year. A grace period may only be granted in case of existence of a suitable alternative. A grace period of 6 months for placing on the market and 12 months for making available on the market is sufficient.

Emendamento 440
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:
	"7 bis. Le deroghe concesse a norma del presente articolo non pregiudicano l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza e

salute sul lavoro e di sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare delle direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE."

Or. en

Motivazione

La legislazione sui prodotti cosmetici mira a garantire la sicurezza dei consumatori e non si occupa della sicurezza dei lavoratori. È opportuno chiarire che le deroghe concedibili non pregiudicano l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.